

Ordinanza n. 2/2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE DI PUGLIA-BASILICATA

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare nuovamente, attraverso riformulazione della precedente Ordinanza, la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta di automezzi, mezzi speciali ed ogni altro mezzo adibito al trasporto di persone e/o cose, alle/sulle aree demaniali, aperte all'uso pubblico, dell' "Aeroporto del Salento" di Brindisi, tenuto conto delle ulteriori modifiche introdotte dal Gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A. nell'ambito della regolamentazione e gestione delle aree e dei flussi veicolari in entrata e in uscita verso/da l'aerostazione passeggeri, mediante un sistema controllato "a barriera", a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza;
- reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta di detti autoveicoli in tale sedime;
- disciplinare i servizi pubblici e privati che effettuano il trasporto passeggeri da/per l' "Aeroporto del Salento" di Brindisi, anche al fine di prevenire e se necessario reprimere il fenomeno dell'abusivismo;

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";



- 
- il Decreto Legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - il D.M. Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927, 929 e 923 del Codice Civile".
 - il Decreto Interministeriale 4269 del 6 marzo 2003, che approva la Convenzione n. 40 stipulata tra l'ENAC e la S.E.A.P. S.p.A., ora Aeroporti di Puglia S.p.A., in data 25 gennaio 2002, unitamente alla postilla n. 1 sottoscritta in data 12 febbraio 2003, per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;
 - il provvedimento di approvazione del progetto di Aeroporti di Puglia S.p.A., dei "lavori di riconfigurazione area destinata alla viabilità e sosta autoveicoli lato land side", prot. n. 0083819/AON del 27 giugno 2011, da parte della Direzione Operazioni Napoli ENAC;
 - la Legge 22 marzo 2012, n. 33 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
 - l'allegata planimetria, parte integrante della presente Ordinanza, riportante la riconfigurazione della viabilità e dei parcheggi, lato "land side";

SENTITA la Società di gestione aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A.;

ORDINA

GENERALITA'

Art. 1


La circolazione e la sosta dei veicoli di qualsiasi genere nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico e di pertinenza dell' "Aeroporto del Salento" di Brindisi, sono regolamentate, per quanto non espressamente disposto dalla presente Ordinanza, dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla viabilità antistante l'aerostazione, l'afflusso ed il deflusso dei veicoli verso e dalla stessa sono consentiti in un unico senso di marcia, nel rispetto della apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

La segnaletica orizzontale è quella riportata nella predetta planimetria, di cui ai "VISTI"; la segnaletica verticale, non indicata nella planimetria medesima, già realizzata o da realizzare, dovrà riportare sul retro gli estremi della presente Ordinanza.

Nel caso di variazioni marginali della segnaletica orizzontale, la nuova planimetria, con l'asseverazione da parte dei Post Holders Progettazione e Terminal Aeroporti di Puglia circa la conformità alle norme vigenti, sarà depositata presso la Direzione Aeroportuale, Ufficio Aeroportuale di Brindisi, resa esecutiva con il VISTO del Direttore Aeroportuale o del Responsabile dell'Ufficio Aeroportuale di Brindisi e diffusa a cura della Soc. Aeroporti di Puglia medesima.





Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita in aeroporto, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono istituite corsie ed aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, attraverso un sistema controllato "a barriera".

Il sistema in ingresso si sviluppa su una doppia viabilità parallela.

La prima, prospiciente l'aerostazione, è costituita da n. 2 (due) corsie provviste di relative barriere, delle quali una (lato destro) ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato nonché degli automezzi per il servizio taxi; l'altra (lato sinistro) ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di soccorso e dei mezzi ingombranti (es. autobus).

La seconda è parimenti costituita da n. 2 (due) corsie provviste di relative barriere ed è destinata al transito degli utenti aeroportuali; peraltro una corsia (lato sinistro) consente esclusivamente l'accesso al parcheggio a raso denominato P1 mentre l'altra (lato destro), oltre che l'ordinario deflusso consente l'accesso al parcheggio sosta breve.

Il sistema in uscita è costituito da complessive n. 4 (quattro) corsie provviste di relative barriere, delle quali una (estremo lato destro) ordinariamente riservata all'uscita dei mezzi di servizio degli Enti di Stato e dei mezzi di soccorso, oltre che degli automezzi per il servizio taxi e dei mezzi ingombranti (es. autobus).

In entrambi i casi è fatta salva l'abilitazione, delle corsie riservate, all'ingresso/uscita generalizzati, nei casi in cui sia necessario smaltire flussi veicolari consistenti, ferma restando la precedenza a favore dei mezzi di cui sopra.

L'afflusso alla predetta viabilità viene consentito con una franchigia temporale che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico.

Il sistema prevede anche, all'altezza del parcheggio P3 (*Kiss & Fly*), un ingresso dedicato ad utenza provvista di dispositivo Telepass, che, per l'uscita, utilizza la corsia estremo lato destro di cui sopra.

Considerati la rilevanza nonché tempi e modalità di espletamento del relativo servizio, il personale operativo dell'ENAV – ACC Brindisi, impegnato nelle operazioni di controllo del traffico aereo, quando la viabilità ordinaria è interessata da situazioni di intasamento può effettuare il mero transito sulla viabilità di servizio prospiciente l'aerostazione.

Il predetto personale, per facilitare i controlli, in particolare da parte degli Agenti del Corpo dei Vigili Urbani, deve esporre sul parabrezza un permesso conforme a modello approvato, il cui rilascio e gestione, assicurando anche che ne venga scongiurato l'indebito utilizzo, rimangono a cura e sotto la responsabilità del predetto Centro di Controllo ENAV.

Al fine di contemperare il preminente interesse pubblico volto alla razionalizzazione dei flussi veicolari con le esigenze di esercizio dell'attività privata di trasporto o trasferimento di passeggeri da e per l'aeroporto, ripetuta nell'arco della giornata, anche se accessoria rispetto ad altre prestazioni, deve essere formulata e messa a disposizione degli operatori interessati una proposta di adesione ad un regime tariffario agevolato, con la possibilità, in mancanza, di prevedere l'applicazione, a partire dal terzo accesso e per ogni accesso successivo, di un supplemento da sommarsi alla eventuale tariffa dovuta per il tempo di sosta.

Anche nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico di che trattasi non sono consentite attività di natura commerciale, tra le quali quelle di distribuzione e/o vendita di prodotti o di erogazione di servizi, pure con finalità di trasporto pubblico,



se non previo accordo scritto con il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. ed in linea con le normative vigenti.

Il predetto Gestore avrà cura di valutare, prima di consentire ogni attività, l'impatto sull'operatività dell'aeroporto, anche in termini di *safety* e di *security*, specie per quelle che sono svolte in modo occasionale.

Art. 2

Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'articolo precedente, occorrente per la esecuzione della presente Ordinanza, provvede il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A., anche attraverso la subconcessionaria.

Parimenti è onere del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

E' fatto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di qualsiasi genere di mantenere, nelle aree di cui all'art. 1, una velocità superiore ai 50 km/ora, o a limiti inferiori eventualmente previsti e opportunamente segnalati.

I conducenti degli stessi dovranno comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli da loro condotti non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio per la circolazione.

Eventuali manovre in retromarcia degli autobus, autotreni, auto snodati ed auto articolati, dovranno sempre essere assistite da terra, sotto la responsabilità del conducente.

Art. 4

E' fatto assoluto divieto agli autoveicoli, motoveicoli e mezzi di ogni genere, nell'ambito delle aree di cui all'art. 1, di transitare e sostare sulle aiuole od aree a verde assimilabili alle stesse e sui marciapiedi.

Art. 5

E' fatto divieto, ai proprietari e conducenti di veicoli di qualsiasi genere, di procedere al lavaggio dei propri mezzi nell'ambito delle aree di cui all'art. 1.

Sulle stesse aree è fatto divieto ai medesimi di effettuare operazioni di manutenzione salvo che per comprovata necessità; in quest'ultimo caso dovranno essere rimossi, a spese e cura degli interessati, eventuali materiali di risulta e residui delle lavorazioni e bonificata l'area da eventuali residui liquidi.



Nello stesso ambito è vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono destinati, ad opera delle persone espressamente autorizzate.

Art. 6

La sosta, in ambito aeroportuale, è consentita ai soli veicoli e mezzi in genere utilizzati da passeggeri, accompagnatori, visitatori e dagli operatori aeroportuali. E' vietato pertanto l'utilizzo di aree di sosta da parte di automobilisti non diretti all'aeroporto e che usano dello stesso per soli motivi di deposito della vettura.

Art. 7

Le aree a parcheggio per sole autovetture nell'area antistante l'aerostazione passeggeri sono gestite, sotto la propria responsabilità, dalla società SABA Italia (subconcessionaria di Aeroporti di Puglia S.p.A.) nei limiti e secondo le modalità fissati dalle Leggi dello Stato e dalla Convenzione.

Le modalità di utilizzo delle aree di sosta e le relative tariffe d'uso dovranno essere chiaramente esposte a cura della società SABA Italia, all'ingresso dei parcheggi, in corrispondenza di ogni sistema a barriere.

Per le auto degli Enti di Stato, in servizio per compiti istituzionali, sono riservati, in spazi adiacenti alla viabilità, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.

Art. 8

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche sono istituite, per le persone diversamente abili, apposite aree di parcheggio nei pressi dell'aerostazione, lungo la viabilità, nel numero previsto dalle vigenti disposizioni.

I posti a ciò riservati sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 9

I veicoli ed altri mezzi che verranno rimossi per violazioni della presente Ordinanza o per motivi di Legge o di sicurezza, saranno ricoverati in spazi di deposito e custodia di pertinenza del Comune di Brindisi.

Le relative tariffe saranno quelle determinate dal medesimo Comune.

AUTOMEZZI PRIVATI

Art. 10

E' fatto divieto a tutti gli automezzi, veicoli e motoveicoli di qualsiasi genere, di sostare al di fuori delle zone appositamente stabilite ed individuate attraverso la specifica segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 11



La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere, nelle aree aperte al pubblico della zona aeroportuale, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento per i quali non vige il presente divieto, non è consentita per più di giorni 30 (trenta) consecutivi; allo scadere di tale termine gli stessi verranno rimossi e trasportati a deposito, previa anche sanzione amministrativa.

Si richiama quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

Art. 12

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

AUTOMEZZI ADIBITI A PUBBLICO SERVIZIO

Art. 13

E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto.

Agli autobus turistici è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi stalli.

Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.

Art. 14

Nell'ambito dell'aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dal Comune di Brindisi.

Tali autovetture, per un massimo contestuale di n. 14, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

Art. 15

Qualora motivate esigenze di traffico o operative lo richiedano, il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. potrà procedere, in qualunque momento, previa comunicazione a o autorizzazione della Direzione Aeroportuale di Puglia - Basilicata, Ufficio



Aeroportuale di Brindisi a seconda dei casi, a spostamenti, modifiche, variazioni dei parcheggi dati in concessione ai singoli utenti o a ridurne il numero.

AUTOVETTURE DEGLI AUTONOLEGGIATORI

Art. 16

Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna società, delle apposite aree recintate.

Il parcheggio delle autovetture di cui sopra al di fuori delle aree loro destinate non è consentito e sarà perseguito e sanzionato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le società di autonoleggio dovranno impegnarsi all'impiego di un numero adeguato di personale addetto (almeno uno per la ricezione dei mezzi in entrata ed uno per quelli in uscita).

In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte delle società di autonoleggio, è in facoltà del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione.

OPERATORI AEROPORTUALI

Art. 17

Il parcheggio P7, con accesso da apposito varco automatizzato, è riservato agli operatori aeroportuali, che devono esporre sul parabrezza un lasciapassare conforme a modello approvato.

E' fatto divieto al predetto personale di fermarsi o sostare con gli automezzi in aree diverse da quella loro riservata.

SANZIONI

Art. 18

I trasgressori delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti con le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, fatto salvo ogni ulteriore intervento delle autorità competenti per mancato rispetto della medesima presente Ordinanza, e saranno perseguiti a termini di Legge e Regolamenti nonché ritenuti responsabili di tutti i danni che potranno derivare a persone e cose in conseguenza delle loro azioni od omissioni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'importo delle sanzioni amministrative e l'accertamento delle violazioni inerenti le limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui all'art. 1, si richiamano le disposizioni della Legge 22 marzo 2012, n. 33.

Art. 19

I veicoli in sosta vietata che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali verranno rimossi.

Verranno inoltre rimossi tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata o nelle "zone rimozioni".

Nei confronti dei responsabili, oltre a procedersi alla elevazione di sanzione, verrà addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

Art. 20

I conducenti di auto pubbliche da piazza che trasgrediranno le norme del "Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Brindisi n. 46 del 19 luglio 2011, o comunque del Regolamento Comunale sul servizio taxi vigente, saranno perseguiti anche nei termini ivi previsti.

Art. 21

In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte dei subconcessionari di aree di parcheggio, è in facoltà del Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. di procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione stessa.

ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Art. 22

Gli Organi preposti, sull'aeroporto, al controllo ed incaricati di far rispettare la presente Ordinanza, sono quelli previsti dall'art. 12 del Codice della Strada e norme di attuazione collegate e dal Codice della Navigazione.

Art. 23

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

TERMINI

Art. 24

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 1° giugno 2018 ed abroga la precedente Ordinanza n. 1/2013 del 15 gennaio 2013.

Aeroporto di Bari, lì 11 maggio 2018

IL DIRETTORE

Antonio Lattarulo

